



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 350/2024

Bando interpello n. 3/2024

INTERPELLO PER TRASFERIMENTO DI SEDE AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PRESIDENTE DI SEZIONE PRESSO LE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Il Consiglio, nella seduta del 27/02/2024, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Antonio Sammarro;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 11, co. 4, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e s.m.i, in cui è previsto che *"i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione e dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto"*;

Richiamato l'art. 1, co. 7, Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i, in cui è previsto che ai magistrati tributari transitati non si applica l'articolo 11, co. 4, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1 della medesima Legge;

Richiamato l'art. 2, co. 1, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e s.m.i., in cui è previsto: *"...// Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina"*;

Richiamato l'art. 11, co. 2, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), della Legge 31.08.2022, n. 130, in cui è previsto che i magistrati tributari di cui all'art. 1-bis, co. 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al co. 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età;

Richiamato l'art. 8, co. 1, della Legge 31.08.2022, n. 130, in cui è previsto che l'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027, mentre fino al 31.12.2026 i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso secondo il regime transitorio ivi disciplinato;

Richiamato l'art. 3, co. 6, Decreto-Legge 29.12.2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge del 24.02.2023, n. 14, in cui è previsto che i termini indicati all'art. 8, co. 1, della Legge 31.08.2022, n. 130, sono prorogati di un anno;

Richiamato l'art. 3, co. 4, del D.L. 30.012.2023 n. 215, in cui è previsto, "all'articolo 3, co. 6, del decreto-legge 29.12.2022 n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24.02.2023, n. 14, in materia di

giustizia tributaria, le parole: “sono prorogati di un anno” sono sostituite dalle seguenti: “sono prorogati di due anni”;

Richiamato l’art. 11, co. 4-bis, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e s.m.i., in cui è previsto che l’assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado **in servizio** è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla Tabella F allegata al decreto;

Richiamato l’art. 11, co. 4-ter, lettera c), del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e s.m.i, in cui è previsto che la scelta fra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di Presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla Tabella F e nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica;

Vista la disposizione di cui all’art. 11, co. 5, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e s.m.i, in cui è previsto che *“il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:*

- a) *Sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l’incarico per il quale concorre;*
- b) *Rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato”.*

Richiamato il Decreto del Ministro delle Finanze 02.06.1998 n. 231 e s.m.i, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, - «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto l’art. 1, comma n. 353 della Legge 24.12.2007, n. 244;

Visto il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Vista la Risoluzione n. 4 del 25.10.2016 con la quale sono state integrate e sostituite le Risoluzioni n. 4 del 17.07.2012, e n. 6 del 06.11.2012, relative ai criteri per l’individuazione dell’anzianità di servizio dei componenti delle Commissioni Tributarie;

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interPELLI e nei concorsi interni;

Richiamata la Risoluzione n. 11 del 30.11.2010 con la quale sono stati disciplinati gli effetti della sospensione dall’incarico di giudice tributario per i motivi di cui all’articolo 8, co. 1, lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i., ai fini del calcolo dell’anzianità nella funzione rivestita;

Vista la Risoluzione n. 3 del 03.05.2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di giudice, Vicepresidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali;

Visto il modello di domanda–dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione (**Allegato n. 1**) per la partecipazione al concorso;

Visto lo schema di certificazione dei dati concernenti i termini di deposito delle sentenze, da compilarsi a cura delle Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria presso le quali i candidati hanno prestato servizio nell’anno antecedente la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda (**Allegato n. 2**);

Vista la Risoluzione n. 4 del 06.12.2022 con la quale sono stati determinati i carichi esigibili ed il numero di sezioni utili allo smaltimento delle sopravvenienze e di adeguata percentuale dei carichi pendenti, ai fini delle richieste di applicazione da altra sede e come riferimento per la redazione dei Piani di gestione da parte di Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria.

Preso atto delle vacanze nell’organico delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado come risultanti dalla nota della Commissione I Status del 19.02.2024 ID n. 4048;

Richiamato l’art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 sull’esercizio del diritto di opzione a beneficio dei magistrati che abbiano optato per il transito definitivo dalla giurisdizione di appartenenza nella giurisdizione tributaria;

Richiamata la Delibera Consiliare n. 68 del 16.01.2024 con la quale è stato adottato il regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all’art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i.;

Ritenuto conseguentemente necessario procedere tempestivamente alla indizione del bando di interpello per la copertura di n. 43 posti vacanti di Presidente di Sezione presso le seguenti Corti di Giustizia Tributaria di primo grado:

CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO E NUMERO POSTI PRESIDENTI DI SEZIONE											
AVELLINO	1	BARI	4	BENEVENTO	1	BRESCIA	2	CASERTA	6	COSENZA	2
CROTONE	1	FOGGIA	1	NAPOLI	7	PALERMO	2	PESCARA	1	REGGIO CALABRIA	3
ROMA	7	SALERNO	3	TARANTO	1	VIBO VALENTIA	1				

D E L I B E R A

ART. 1 INTERPELLO PER TRASFERIMENTO DI SEDE AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI DI PRESIDENTE DI SEZIONE

PRESSO LE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

a) Con il presente bando è indetto un interpello per il trasferimento di sede ai fini della copertura di n. 43 posti vacanti di Presidente di Sezione presso le seguenti Corti di Giustizia Tributaria di primo grado:

CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO E NUMERO POSTI PRESIDENTI DI SEZIONE											
AVELLINO	1	BARI	4	BENEVENTO	1	BRESCIA	2	CASERTA	6	COSENZA	2
CROTONE	1	FOGGIA	1	NAPOLI	7	PALERMO	2	PESCARA	1	REGGIO CALABRIA	3
ROMA	7	SALERNO	3	TARANTO	1	VIBO VALENTIA	1				

b) Il bando è riservato ai Presidenti di Sezione in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

c) È approvato lo schema di domanda–dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione (*ALLEGATO n. 1*) per la partecipazione al concorso di cui alla lettera a), comprensivo della dichiarazione per la valutazione del servizio prestato nelle Commissioni Tributarie – Corti di Giustizia Tributaria.

d) È approvato lo schema di certificazione dei dati concernenti i termini di deposito delle sentenze, da compilarsi a cura delle Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria presso le quali i candidati hanno prestato servizio nell'anno antecedente la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda (*ALLEGATO n. 2*);

e) Il punteggio per il servizio prestato nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, è attribuito sulla base della Tabella "F" di cui al D.Lgs. 31.12.1992, come modificata dalla Legge 31.08.2022 n. 130;

f) Il **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria** avrà cura di portare a conoscenza di tutti i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria in servizio, il presente bando con la precisazione che i termini e le condizioni di partecipazione sono rinvenibili anche nel sito del Consiglio di Presidenza, "www.giustizia-tributaria.it" nella sezione "*PUBBLICITA' LEGALE*" e "*CONCORSI*".

ART. 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

a) Il candidato deve compilare la domanda–dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione di cui all'art. 1, lett. c), comprensiva della dichiarazione per la valutazione del servizio prestato nelle Commissioni tributarie – Corti di Giustizia Tributaria.

b) La domanda di partecipazione all'interpello deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, a decorrere **dal 15 aprile 2024 e fino alle ore 12:00 del 15 maggio 2024** utilizzando l'applicazione informatica dedicata, collocata sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria "www.giustizia-tributaria.it", seguendo le istruzioni dettagliate che saranno rese disponibili mediante pubblicazione sul medesimo sito entro i termini di apertura della procedura telematica per la partecipazione. **Il candidato al momento della domanda potrà indicare massimo n. 3 sedi fra le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado disponibili, secondo l'ordine di preferenza.**

c) La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- Dati anagrafici e codice fiscale.
- E-mail e PEC.
- La dichiarazione di essere Presidente di Sezione in servizio presso una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
- Data iniziale (*giorno, mese ed anno*) e finale (*giorno, mese ed anno*) di ogni periodo di servizio svolto con funzioni diverse. **La data iniziale è riferita alla data D.P.R. / Decreto Ministeriale di nomina. La data finale per l'incarico attualmente ricoperto coincide con la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione.**

Alla domanda, avente valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione per quanto ivi dichiarato, deve essere allegata copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità, secondo le istruzioni che saranno pubblicate.

La data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che attribuirà alla stessa un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. Allo scadere del termine utile per la presentazione il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Il candidato è quindi tenuto a chiedere alla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di organica appartenenza, ed eventualmente alle altre in cui ha prestato servizio **nell'anno antecedente la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione**, l'attestazione del **numero totale delle sentenze depositate** con la specificazione del **numero dei depositi effettuati entro trenta giorni dalla data della deliberazione** ed il **numero dei depositi effettuati oltre il trentesimo giorno dalla medesima data**.

Si precisa che *per "deposito"* si intende la data di trasmissione della minuta della sentenza.

Le attestazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse a questo Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria interpellata, entro i quindici

giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, utilizzando il modello di cui all'Allegato n. 2.

Le attestazioni, **distinte per ogni candidato**, dovranno essere inviate all'indirizzo PEC ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it, **unitamente ad una nota riepilogativa dei candidati per i quali sono trasmesse**. Nell'oggetto della trasmissione dovrà essere specificato **"Corte di Giustizia Tributaria di _____ - Attestazione termini deposito delle sentenze"**.

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare all'interpello per la copertura dei posti vacanti di Presidente di Sezione nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di cui all'articolo 1 del presente bando i componenti in servizio presso una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado:

- che rivestono l'incarico di Presidente di Sezione attribuito con formale provvedimento di nomina;
- che non sono stati revocati o destituiti dall'incarico.

I candidati devono aver compiuto, alla data di scadenza del termine per la partecipazione al presente interpello, il biennio di servizio nell'ultimo incarico ricoperto, come previsto dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i., salvo si tratti di magistrati tributari transitati ex art. 1, comma 7 Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i.

ART. 4 ACCERTAMENTO REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

I requisiti di cui all'art. 3 debbono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente interpello.

I dati dichiarati saranno sottoposti ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità decise nella Risoluzione n. 3 del 03.05.2005 del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

Saranno esclusi dalla partecipazione all'interpello:

- I candidati la cui domanda non verrà inoltrata nei modi e nei tempi previsti nel presente bando;
- I candidati che non sono in servizio presso una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con l'incarico di Presidente di Sezione;
- I candidati che non hanno compiuto il biennio di servizio previsto dall'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i., salvo si tratti di magistrati tributari transitati ex art. 1, comma 7 Legge 31.08.2022 n. 130 e s.m.i.;
- I candidati che sono stati revocati o destituiti dall'incarico;

I requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione devono permanere per tutta la durata della procedura concorsuale, dalla presentazione della domanda al perfezionamento della nomina con Decreto Ministeriale, pena l'esclusione.

ART. 5 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

I criteri di valutazione e l'attribuzione dei punteggi dei candidati sono disciplinati dall'articolo 11, co. 4 – ter, lettera c) del D.Lgs. 31.03.1992, n. 545 e s.m.i, sulla base della seguente "Tabella F" di cui alla richiamata disposizione normativa:

TABELLA "F" D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i.
**(Punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie
per anno o frazione di anno superiore a sei mesi)**

COMMISSIONE TRIBUTARIA	FUNZIONI SVOLTE	Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi
Commissione Tributaria PROVINCIALE e di 1° Grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)	Giudice	1,50
	Vice Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Commissione	3,50
Commissione Tributaria REGIONALE e di 2° grado di Trento e Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) Nonché Commissione Tributaria Centrale	Giudice	2,00
	Vice Presidente di Sezione	2,50
	Presidente di Sezione	3,00
	Presidente di Commissione	4,00
Commissione Tributaria di 1° Grado (prima del 1° aprile 1996)	Giudice	0,50
	Vice Presidente di Sezione	1,00
	Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Commissione	2,00
Commissione Tributaria di 2° Grado (prima del 1° aprile 1996)	Giudice	1,00
	Vice Presidente di Sezione	1,50
	Presidente di Sezione	2,00
	Presidente di Commissione	2,50

È equiparata al servizio di presidente di commissione tributaria regionale l'attività prestata dai giudici tributari quali componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Si precisa che il periodo di 6 (sei) mesi e un giorno è equivalente ad un anno.

I punteggi della suddetta tabella non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio, essendo valutabile solo il servizio quale titolare dell'incarico, e non quello prestato come supplente/reggente o applicato.

Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'art. 1 bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e s.m.i., i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1,25.

I candidati dovranno indicare con la massima precisione, la data iniziale (*giorno, mese ed anno*) e finale (*giorno, mese ed anno*) di ogni periodo di servizio svolto. Laddove siano riscontrate differenze, non

debitamente giustificate e documentate, fra le date indicate dal candidato e le date risultanti dai sistemi informativi del Consiglio di Presidenza, prevarranno queste ultime. Per il servizio in corso si indicherà come data finale quella della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.

ART. 6

COMMISSIONE CONCORSI

I concorsi/interpelli interni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono istruiti nell'ambito delle competenze regolamentari della Commissione IV Concorsi, la quale ha altresì il compito di predisporre le proposte di delibera di graduatoria e le proposte di delibera di nomina da sottoporre all'adunanza plenaria.

La Commissione, ove reputato necessario, potrà lavorare anche in modalità *tele – video conferenza* (con l'utilizzo dei sistemi tecnico-informatici del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria), ai fini di una maggiore efficienza e celerità dell'iter concorsuale.

ART.7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La Commissione procederà allo scrutinio delle domande.

All'esito della valutazione procederà:

- **alla formazione della graduatoria unica generale degli idonei in ordine di punteggio decrescente e, in caso di parità di punteggio, in ordine di maggiore anzianità anagrafica, salvo giudizio di demerito.**
- **alla formazione degli elenchi dei candidati idonei utilmente collocati per l'assegnazione di ogni sede concorsuale, ai quali sarà indirizzata la richiesta di accettazione/rinuncia all'incarico.**

I candidati nei cui confronti il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito sono collocati nella graduatoria in coda all'ultimo candidato ivi collocato senza giudizio di demerito, secondo l'ordine di punteggio decrescente ed in caso di parità di punteggio in ordine di maggiore anzianità anagrafica.

La graduatoria e gli elenchi, approvati dall'adunanza plenaria, sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", sezione "CONCORSI" e sezione "PUBBLICITÀ LEGALE". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i concorrenti e agli interessati.

ART. 8

REVOCA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato può revocare la domanda di partecipazione entro e non oltre la data della delibera di approvazione della graduatoria adottata a cura del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

La dichiarazione di revoca della domanda dovrà essere resa in forma scritta, debitamente firmata, ed inviata, unitamente a copia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di

validità, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it .

ART. 9 AVVERTENZE

Il candidato utilmente collocato in graduatoria ed assegnatario di una delle sedi concorsuali prescelte ed indicate in ordine di preferenza, non concorrerà, anche in caso di rinuncia tempestiva, per le sedi indicate in subordine.

La modifica dell'ordine di preferenza delle sedi richieste, non può essere effettuata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al bando di interpello, così come non può essere effettuata alcuna altra variazione oltre il suddetto termine di scadenza.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà comunicare, pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale, l'accettazione o la rinuncia alla nomina per l'incarico di cui è risultato vincitore entro **il termine perentorio di sette giorni** dalla data di ricezione della corrispondente richiesta inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione. Qualora il settimo giorno sia festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Unitamente alla dichiarazione di accettazione, il candidato dovrà depositare apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i..

Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo PEC, che si intende obbligatorio, fornito dai candidati.

Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - Ufficio Concorsi.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

ART. 10 PUBBLICITÀ LEGALE E ACCESSO AGLI ATTI

Il presente bando, la graduatoria e gli elenchi di cui al precedente articolo 7, saranno pubblicati sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI", ai fini della decorrenza dei termini per le eventuali impugnative, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, nonché presso gli Uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo e di primo grado.

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della graduatoria, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato con delibera

consiliare n. 1304/2018 e s.m.i., e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione “REGOLAMENTI”. Sono presenti gli appositi moduli nella sezione “OPERAZIONE TRASPARENZA”.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di nomina ed immissione in servizio, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi.

Le finalità di trattamento hanno come presupposto giuridico le attività di cui all’ art. 24 del D.Lgs. 31.12.1992, n.545/1992 (visionabili anche sul sito istituzionale del CPGT), obblighi di legge a cui sono sottoposte le Pubbliche Amministrazioni, nonché l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

I dati personali sono raccolti e trattati presso il Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria – Via Solferino n. 15- 00185 Roma, Ufficio Concorsi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione all’ interpello e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica dei candidati.

I dati saranno conservati per tempo illimitato.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Ufficio competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo:

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Via Solferino n.15, 00185 Roma.

LA PRESIDENTE
Firmatario1

Domanda BANDO INTERPELLO **N. 3/2024** per la copertura dei posti vacanti di Presidente di Sezione CGT I GRADO

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,

CHIEDE

**di partecipare al Bando n. 3/2024
INTERPELLO PER TRASFERIMENTO DI SEDE
AI FINI DELLA COPERTURA DEI POSTI VACANTI
DI PRESIDENTE DI SEZIONE
PRESSO LE SEGUENTI CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO:**

- (menù a tendina con le sedi delle Corti di Giustizia Tributaria di I grado a concorso per l'incarico)

- 1) _____
2) _____
3) _____

Dal menù a tendina il candidato deve obbligatoriamente opzionare almeno n. 1 sede fino ad un massimo di n. 3 sedi, secondo l'ordine di preferenza.
Ogni candidato potrà scegliere solo fra le sedi disponibili per l'incarico attualmente ricoperto (esempio PS CGT I GRADO per PS CGT I GRADO, mentre un Presidente di Sezione di CGT II GRADO non potrà scegliere per PS CGT I GRADO)

c)

- Di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda.

oppure

- Di essere stato destinatario di sanzioni disciplinari nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda.

(alternativa obbligatoria)

d) (al fine di documentare la seguente dichiarazione il candidato è tenuto a richiedere alla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in cui ha presto servizio nel periodo di riferimento idonea attestazione così come previsto dall'art. 2 del bando)

- Il rapporto annuo tra il totale delle sentenze depositate oltre 30 giorni dalla data della deliberazione, ed il totale delle sentenze depositate, è inferiore al 60%, nell'anno antecedente la data di scadenza della domanda.

oppure

- Il rapporto annuo tra il totale delle sentenze depositate oltre 30 giorni dalla data della deliberazione, ed il totale delle sentenze depositate, è pari o superiore al 60%, nell'anno antecedente la data di scadenza della domanda.

(alternativa obbligatoria)

Dichiaro, inoltre, di avere compreso l'informativa sul trattamento dei dati di cui all'articolo 11 del bando di concorso e di essere consapevole che i dati forniti verranno elaborati per l'espletamento della procedura concorsuale in oggetto e resi noti con le forme di pubblicità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 02.06.1998 n. 231 e s.m.i., e dall'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69.

Allego copia di documento di identità in corso di validità con file in formato

- pdf
- jpeg
- tiff

della dimensione massima di 6 MB.

***La ulteriore documentazione eventualmente allegata a comprova delle dichiarazioni rese, ovvero finalizzata a chiarimenti e precisazioni in merito ad esse dovrà essere resa in formato PDF e firmata, rispettando i suddetti limiti dimensionali.**

**CERTIFICAZIONE TERMINI DI DEPOSITO DELLE SENTENZE
EX ART. 11, COMMA 5, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 545 DEL 31.12.1992 E S.M.I.**

Si attesta che nell'anno antecedente la data di scadenza dei termini di partecipazione al bando di interpello n._____/2024, approvato con Delibera n.____del____ (dal____ al____)

il Dott./la Dott.ssa_____ ha depositato n._____sentenze, di cui n._____entro 30 giorni dalla deliberazione, e n._____oltre 30 giorni dalla deliberazione;

Si precisa che, come disposto dall'art. 2 dei bandi di interpello, per "deposito" si intende la data di trasmissione della minuta della sentenza.

Data, luogo

FIRMA
